



GIOVANNA CARRARO
NOTAIO

N. 7433 DI REPERTORIO N. 5787 DI RACCOLTA

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2024 (duemilaventiquattro) il giorno 22 (ventidue) del mese di novembre, alle ore 11.50 (undici minuti cinquanta)

22-11-2024

In Schio, via Pasini n. 20, nel mio studio.

Avanti a me **Dottoressa GIOVANNA CARRARO** notaio in Schio, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, sono presenti i signori:

- **STELLA ANDREA**, nato a Sandrigo (VI) il 21 gennaio 1976, residente a Zugliano (VI), in Via Rio n. 5, codice fiscale STL NDR 76A21 H829R;

- **STELLA PIERLUIGI**, nato a Thiene (VI) il 17 novembre 1944, residente a Vicenza (VI), in Contrà Mure Pallamaio n. 24, codice fiscale STL PLG 44S17 L157G;

- **STELLA ALESSANDRO**, nato a Sandrigo (VI) il 21 gennaio 1980, residente a Thiene (VI), in Via De Gasperi n. 21, codice fiscale STL LSN 80A21 H829M;

- **CADORE MARIA FRANCESCA**, nata a Vicenza (VI) il 3 aprile 1948, residente a Zugliano (VI), in Via Rio n. 5, codice fiscale CDR MFR 48D43 L840Y.

Dell'identità personale di detti comparenti io Notaio sono certo.

Il signor STELLA ANDREA, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e Rappresentante Legale dell'associazione denominata "**ASSOCIAZIONE ONLUS LO SPIRITO DI STELLA**", con sede in Thiene (VI), Via A. Fogazzaro n. 4, codice fiscale numero 93021820241, Partita IVA numero 03156050241 ed iscritta al registro delle Imprese di Vicenza al n. REA VI-304944 ed iscritta all'Anagrafe Onlus della Regione Veneto,

mi dichiara che è stata qui convocata l'Assemblea dei soci della suddetta Associazione per trattare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Adozione nuovo testo di statuto per adeguamento alle disposizioni inderogabili dettate dal Codice del terzo settore;

2) Varie ed eventuali.

A norma di statuto assume la presidenza il medesimo comparente, il quale mi richiede di redigere il verbale dell'Assemblea medesima.

Aderendo a tale richiesta do atto io notaio di quanto segue:

- che sono presenti personalmente tutti i soci della suddetta associazione e precisamente egli stesso Stella Andrea e gli altri soci signori Stella Pierluigi, Stella Alessandro e Cadore Maria Francesca ;

- che è presente l'intero consiglio direttivo in persona di esso stesso comparente quale Presidente e dei consiglieri Finco Diego e Sulsente Corrado;

- che pertanto l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Registrato a:
Vicenza
il 03/12/2024
al n. 38286
serie 1T

Il Presidente dichiara di aver verificato la regolarità della costituzione dell'assemblea e di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti.

Il Presidente, prima di illustrare quanto posto all'ordine del giorno, ricorda ai presenti che l'associazione "LO SPIRITO DI STELLA" è stata costituita con scrittura privata di data 4 ottobre 2003, registrata all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Thiene il 20 ottobre 2003 al n. 2504 serie 3 e modificata al fine del riconoscimento della qualifica di O.N.L.U.S., con verbale di assemblea di data 29 dicembre 2003, registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Thiene il 22 gennaio 2004 al n. 168 serie 3.

Passando ad illustrare l'ordine del giorno il Presidente fa presente che è necessario modificare l'attuale statuto, adottando un nuovo testo di statuto, al fine di adeguarlo alle inderogabili disposizioni del Dlgs. 3 luglio 2017 n. 117 e al fine di ottenere l'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del terzo Settore nella categoria "Altri Enti del Terzo Settore", e con contestuale richiesta della personalità giuridica.

Il Presidente mi fa verbalizzare che il nuovo testo di statuto proposto è stato già illustrato ai soci e agli organi dell'Associazione ed è rimasto depositato presso la sede sociale ed è stato elaborato alla luce delle disposizioni contenute nel Dlgs. 117/2017 sia delle esigenze dell'associazione.

Il Presidente illustra tutte le modifiche che si rendono necessarie per consentire l'iscrizione dell'associazione nel Registro. In particolare il Presidente evidenzia che con l'adozione del nuovo testo di statuto e l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del terzo Settore verrà modificata la denominazione in "LO SPIRITO DI STELLA ETS".

Egli fa presente altresì che è stata redatta apposita relazione giurata del valore del patrimonio dell'associazione ai sensi di legge, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", asseverata con giuramento in data odierna, al numero 7432 di mio Repertorio, dalla dottoressa Annachiara Valente, nata a Thiene (VI), il 21 marzo 1990 e residente in Zugliano (VI), Via Zanecchina n. 20, Dottore Commercialista, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza al n. 1754 A ed iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 187161 e dalla quale risulta che il patrimonio netto alla data del 30 settembre 2024 è pari ad Euro 32.710,00 (trentaduemilasettecentodieci virgola zero zero).

A questo punto l'assemblea dei soci udita la relazione del Presidente, dopo esauriente discussione, con voto unanime, nessun voto contrario e nessun astenuto,

delibera

- di approvare il nuovo testo di Statuto Sociale composto da n. 32 (trentadue) articoli;
- di delegare al presidente pro-tempore ogni potere per appor-

tare al presente verbale e allo statuto le eventuali modifiche richieste dalle autorità competenti necessarie ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Lo statuto sociale proposto dal Presidente viene pertanto allegato al presente verbale sotto la lettera **"B"**.

I comparenti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato.

Il Presidente dell'assemblea, dichiara di aver accertato il regolare svolgimento dell'assemblea ed i risultati della votazione.

Null'altro essendoci da deliberare la seduta è tolta ad ore 12.35 (dodici minuti trentacinque).

Al fine dell'ottenimento della qualifica di Ente del terzo Settore e, conseguentemente, l'acquisto della personalità giuridica, i comparenti, riconoscendo costituita ed esistente la predetta associazione, autorizzano me Notaio a compiere tutte le attività necessarie per l'iscrizione dell'associazione presso il registro Unico Nazionale del terzo Settore, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. n. 117/2017.

E

richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato io stesso lettura ai comparenti, i quali a mia domanda lo hanno dichiarato interamente conforme alla loro volontà.

Quest'atto viene sottoscritto alle ore 12.40 (dodici minuti quaranta) ed è scritto in parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e completato da me Notaio su un foglio per quattro pagine.

F.TO PIERLUIGI STELLA

F.TO ANDREA STELLA

F.TO MARIA FRANCESCA CADORE

F.TO ALESSANDRO STELLA

F.TO GIOVANNA CARRARO NOTAIO (L.S.)

RELAZIONE GIURATA valore patrimonio

PREMESSA

La sottoscritta dott.ssa Annachiara Valente, residente in Zugliano (VI), Via Zanecchina, 20, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 187161, redige la presente relazione sulla corretta compilazione della situazione patrimoniale al 30.09.2024 dell'Associazione "Lo Spirito di Stella", C.F. 93021820241 con sede sociale a Thiene (VI), via A. Fogazzaro, 4, ai fini della sussistenza del patrimonio minimo ex D.lgs 117/2017 art. 22 c. 4.

Documentazione esaminata

Per la valutazione è stata esaminata la seguente documentazione riguardante l'Associazione:

- documentazione contabile necessaria allo svolgimento dell'incarico.

Si è avuto altresì accesso ed informazioni generali riguardanti l'Associazione quali, ad esempio, la sua "storia", la sua attività e i Bilanci approvati.

I METODI DI VALUTAZIONE

Lo scopo della presente perizia è di verificare la consistenza del patrimonio ai fini dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) quale ente dotato di personalità giuridica, come previsto nell'art. 22 D.Lgs. 117/2017 e art. 17 D.M. 106/2020.

Si ritiene quindi opportuno utilizzare quale metodo di valutazione il metodo patrimoniale, facendo riferimento ai valori correnti di liquidità, crediti e debiti.

STIMA DEI VALORI PATRIMONIALI

Si procede ora a esprimere le singole voci dell'attivo e del passivo secondo i valori correnti per individuare il valore del patrimonio.

➔ ATTIVITA'

CREDITI

Alla data di riferimento della perizia sussistono crediti da realizzare entro l'anno pari ad €. 84.370. Tali crediti sono riferibili al progetto attualmente in corso WOW Wheels on Wave 2023/2025. Il Progetto è cofinanziato dal Ministero della Difesa. Ciò si concretizza nella copertura totale dei costi che l'Associazione sostiene. Pertanto, il credito si riferisce a quei costi che sono stati sostenuti economicamente dall'Associazione anche se non ancora finanziariamente. Infatti, parte dell'importo dei debiti verso fornitori è coperto dalla totalità di questo credito. E questo per previsione contrattuale tra l'Associazione e la società Difesa Servizi SpA, società di emanazione del Ministero della Difesa.

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Le disponibilità liquide alla data del 30.09.2024 sono pari ad euro 54.241 e si riferiscono esclusivamente al saldo di banca.

➔ PASSIVITA'

DEBITI VERSO FORNITORI

I debiti netti verso fornitori ammontano a euro 103.232 e sono riportati al loro valore nominale. Di questi, così come indicato alla voce CREDITI, euro 84.370 trovano copertura nei crediti.

TFR

L'importo del TFR alla data del 30.09.2024 è pari ad euro 2.669.

CONCLUSIONI

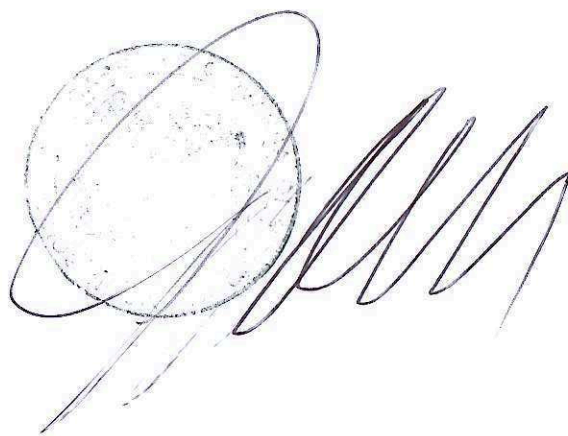
Ai sensi degli art. 22 D.Lgs, 117/2017 e art. 17 D.M. 106/2020 si attesta che il valore attribuito al patrimonio dell'Associazione "LO SPIRITO DI STELLA", C.F. 93021820241 con sede sociale in Thiene (VI), via A. Fogazzaro, 4, è pari ad Euro 32.710.

Schio, li 22 novembre 2024

In Fede

Dott.ssa Annachiara Valente

Annachiara Valente
Annachiara Valente

A large, stylized handwritten signature in dark ink, followed by a circular stamp that is mostly blank or contains very faint text.



GIOVANNA CARRARO
NOTAIO

N. 7432 DI REPERTORIO

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA DI STIMA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2024 (duemilaventiquattro) il giorno 22 (ventidue) del mese di novembre.

22-11-2024

In Schio, in Via Pasini n. 20, nel mio studio.

Avanti me Dottoressa **GIOVANNA CARRARO**, Notaio in Schio, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, è presente la Signora:

- **VALENTE ANNACHIARA**, nata a Thiene (VI), il 21 marzo 1990 e residente in Zugliano (VI), Via Zaneccchina n. 20, codice fiscale VLN NCH 90C61 L157B, Dottore Commercialista, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza al n. 1754 A ed iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 187161, cittadina italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, la quale mi ha presentato la relazione del valore del patrimonio, alla data del 30 settembre 2024, dell'associazione denominata "**ASSOCIAZIONE ONLUS LO SPIRITO DI STELLA**", con sede in Thiene (VI), Via A. Fogazzaro n. 4, codice fiscale numero 93021820241, Partita IVA numero 03156050241 ed iscritta al registro delle Imprese di Vicenza al n. REA VI-304944 ed Iscritta all'Anagrafe Onlus della Regione Veneto, chiedendo di asseverarla con giuramento.

Aderendo alla richiesta ammonisco a' sensi di legge la comparente la quale presta quindi il giuramento di rito ripetendo la formula "Giuro di aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni a me affidate e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità".

E

richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato io stesso lettura alla comparente, la quale a mia domanda lo ha dichiarato interamente conforme alla sua volontà.

Quest'atto viene sottoscritto alle ore 11.40 (undici minuti quaranta) ed è scritto in parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e completato da me Notaio su un foglio per 2 (due) pagine.

F.TO ANNACHIARA VALENTE

F.TO GIOVANNA CARRARO NOTAIO (L.S.)

ALLEGATO "B" AL N. 7433 DI REP E N. 5787 DI RACC

STATUTO

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

1. È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), un'associazione senza scopo di lucro denominata "LO SPIRITO DI STELLA ETS" (d'ora in avanti l'Associazione).

Art. 2 - SEDE - DURATA

1. L'Associazione ha sede in Thiene (VI).
2. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.
3. La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.
4. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche, sportive e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere sociale, religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione:
 - a) favorire l'inclusione di persone con bisogni speciali (persone con disabilità, persone con malattie croniche, con malattie degenerative o che affrontano particolari sfide della vita) in un contesto sportivo aperto a tutti, garantendo la fruizione agevolata dei servizi per le persone con bisogni speciali
 - b) fornire un ambiente di sostegno multidimensionale e multidisciplinare per le persone con bisogni speciali e per le loro famiglie;
 - c) favorire la pratica sportiva come elemento per concorrere al benessere fisico della persona e all'equilibrio mentale ed emotivo;
 - d) favorire la ricerca scientifica sui benefici della pratica sportiva, in collaborazione con enti, università e parti interessate;
 - e) fornire una rete di supporto oltre i confini dello sport, avvalendosi di professionisti della salute e del benessere. Questi esperti potranno operare in sinergia per fornire un piano di supporto individualizzato, attento a tutte le esigenze e le necessità della persona e del suo contesto di vicinanza;
 - f) favorire il senso di comunità: ogni membro, con il proprio vissuto e le proprie esperienze, contribuisce a creare un ambiente in cui la forza del gruppo si trasforma in una risorsa per tutti. Attraverso il sostegno reciproco e il senso di

appartenenza, ogni membro si impegna ad essere un promotore di speranza e un motore di empowerment, fornendo a ogni individuo gli strumenti necessari per affrontare le sfide della vita e scoprire nuove strade verso il benessere completo;

g) promuovere la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità;

h) incoraggiare l'impegno nel volontariato civile e solidale;

i) promuovere la tutela del diritto alla salute, all'assistenza, all'educazione permanente, alla cultura, alla dignità e allo sport;

j) prestare attenzione ai bisogni insorgenti a seguito di fragilità sociali.

k) valorizzare la diversità;

l) promuovere la cultura progettuale del Universal Design organizzando e partecipando ad incontri di formazione, seminari e convegni;

m) svolgere attività di mappatura dei territori e degli ambienti con l'obiettivo di favorire la completa accessibilità con l'abbattimento di barriere architettoniche;

n) promuovere, supportare le attività di progettazione relative all'abbattimento delle barriere inerenti all'Universal design e alla piena sostenibilità ambientale.

2. Per il perseguimento delle predette finalità istituzionali, l'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo settore:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a);

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c);

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lett. e);

- formazione universitaria e post-universitaria (lett. g);

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale

(lett. h);

- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al predetto articolo (lett. i);

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lett. t).

3. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, inoltre l'attività di raccolta fondi può essere realizzata attraverso mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

4. L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

5. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi di altre associazioni con finalità analoghe o affini alla propria, potrà inoltre avvalersi di volontari, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscriverne in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

Art. 4 - SOCI

1. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione coloro che ne condividano le finalità e che si impegnino a realizzarle e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.

2. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano

Art. 5 - REQUISITI E MODALITA' DI ADESIONE

1. Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statu-

to e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

2. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

3. A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di "Socio onorario", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.

4. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello al Collegio dei Probiviri ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

5. La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.

6. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

7. Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.

8. All'interno dell'Associazione vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 - DIRITTI DEI SOCI

1. I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e di utilizzo delle strutture dell'Associazione. Ogni socio, purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli

organi dell'Associazione stessa, nonché, se maggiore d'età, ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

2. I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art. 7 - DOVERI DEI SOCI

1. I soci sono tenuti:

- a) all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- b) a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
- c) a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.

2. La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO - SANZIONI

1. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.

2. Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

3. Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.

4. In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio,

potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) richiamo scritto;

b) inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;

c) inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione.

5. Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione.

6. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

7. All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'Associazione ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

8. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 6 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

9. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

10. Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE

È fatto divieto assoluto di cedere la partecipazione o la quota associativa a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 35, comma 2, Codice del Terzo Settore.

Art. 10 - MORTE DELL'ASSOCIATO

In caso di morte dell'associato, gli associati superstiti non devono liquidare la quota di partecipazione agli eredi.

Art. 11 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti

all'Associazione medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite comunque conseguite.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. Durante la vita dell'Associazione non è consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 12 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 13 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

3. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.

4. L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

5. L'Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

6. Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori

ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

7. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 14 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo e il Revisore Legale;
- e) il Collegio dei Probiviri (ove nominato).

Art. 15 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono.

2. E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

3. Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

4. Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza, di persona o per delega, di almeno un quarto dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi

dei soci presenti, di persona o per delega, in assemblea.

5. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto.

6. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci.

7. È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

8. La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, salvo il caso in cui l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, provveda a nominare, per singola adunanza, il proprio presidente.

9. L'Assemblea nomina un Segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori.

10. Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il trenta per cento dei soci presenti.

11. Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 16 - I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo);
- c) approva i regolamenti interni e l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- d) effettua proposte per le attività istituzionali, secon-

darie e strumentali;

e) delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

f) previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;

g) nomina l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;

h) delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Proviviri e ne nomina i relativi membri;

i) delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci, nei casi in cui non venga nominato il Collegio dei Proviviri;

j) delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;

k) delibera sulle scelte del metodo delle votazioni;

l) può nominare, con riferimento alle singole adunanze assembleari, il proprio presidente.

Art. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 9 (nove) eletti fra i soci.

2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

3. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 18 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea. L'Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida - a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti - per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

2. In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di As-

semblea per il rinnovo delle cariche sociali. Il Consiglio Direttivo prende atto dell'avvenuto subentro nella sua prima seduta utile.

3. Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

4. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

5. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 19 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, e-mail o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a due giorni.

2. Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

4. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Art. 20 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i propri membri:

- a) il Presidente;
- b) uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere Vicario del Presidente);
- c) il Tesoriere;
- d) il Segretario;
- e) i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.

2. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

3. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- a) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;

- b) dare esecuzione alle delibere assembleari;
- c) formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- f) deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificarne l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
- g) individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall'Associazione;
- h) deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- j) elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno ed il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo);
- k) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- l) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Art. 21 - PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.
2. È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per tre anni.
3. Ha i seguenti compiti e poteri:
 - a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
 - b) convocare l'Assemblea dei Soci;
 - c) sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - d) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;
 - e) nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.
4. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
5. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 22 - SEGRETARIO

1. Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione

dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 23 - TESORIERE

1. Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

Art. 24 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.

2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

3. Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.

4. L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.

5. L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

6. I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di

Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

7. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 25 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

1. L'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.

L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati

Art. 26 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI E FORO COMPETENTE

1. È rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla costituzione del Collegio dei Probiviri.

2. Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi, nominati dall'Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.

3. Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come socio dell'Associazione ai sensi dell'art. 5, sulle decisioni di espulsione dei Soci in conformità a quanto previsto dall'art. 8 e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.

4. Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni.

5. Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.

6. Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono riconfermabili.

7. Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

Art. 27 - GRATUITÀ DELLE CARICHE

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 28 - INCOMPATIBILITÀ ED INELEGGIBILITÀ

1. L'appartenenza agli Organi di direzione

dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e di Consiglio dell'Amministrazione Provinciale e della Città Metropolitana e di membro della Giunta comunale o del Consiglio comunale o delle unioni dei Comuni, etc.), amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale, con cariche direttive in Aziende aventi rapporti di interesse commerciale o finanziario con l'Associazione.

2. Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive.

3. Non possono, inoltre, essere eletti alla carica di membro del Consiglio Direttivo soci che abbiano tra loro rapporti di coniugio, ascendenza, discendenza e parentela sino al secondo grado. Tale causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità di entrambi i soggetti interessati e, ove già nominati o eletti, la decadenza di entrambi dalla carica (salvo che uno dei due rinunci immediatamente al mandato). Il subentro avverrà ai sensi dell'art. 18 del presente statuto

Art. 29 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 13. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curino la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estinguano le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 10.

Art. 30 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 31 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'associazione tiene i seguenti:

- a. Libro degli associati;
- b. Registro dei volontari;
- c. Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per

atto pubblico;

d. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;

e. Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, ove istituito;

f. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei probiviri, ove istituito.

Art. 32 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia insorga tra gli associati, gli associati e l'associazione, tra i membri degli organi dell'associazione, tra gli organi dell'associazione, tra i membri degli organi dell'associazione, gli associati e l'associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello statuto e della normativa applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di un collegio arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

2. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Vicenza.

3. L'arbitrato si svolge nel comune capoluogo della provincia ove l'associazione ha sede.

4. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

F.TO PIERLUIGI STELLA

F.TO ANDREA STELLA

F.TO MARIA FRANCESCA CADORE

F.TO ALESSANDRO STELLA

F.TO GIOVANNA CARRARO NOTAIO (L.S.)

Io sottoscritta Dr.ssa Giovanna Carraro, Notaio in Schio, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.
Schio, lì 5 dicembre 2024.